

**CONVENZIONE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E FONDAZIONE ITALIANA DI LENITERAPIA - FILE- PER UNA COLLABORAZIONE INTEGRATIVA AI SERVIZI AZIENDALI DI ASSISTENZA CURE PALLIATIVE NEI CONFRONTI DI MALATI AFFETTI DA PATOLOGIE CRONICHE IN FASE AVANZATA DI MALATTIA. PERIODO DI VALIDITA' DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE PER 24 MESI**

TRA

L'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1 nella persona della Dott.ssa Lucia Carlini, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOC Affari Generali delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. del ;

E

La Fondazione Italiana di Leniterapia, di seguito denominata Fondazione FILE con sede legale in Firenze, Via San Niccolò, n.1 - codice fiscale n°94098370482, di nella persona della Sig.ra Livia Sanminiatelli Branca, nata Firenze il 02/12/1959 non in proprio ma in qualità di Presidente domiciliata per la carica presso la Fondazione; **la medesima dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che non si trova in nessuna condizione di incompatibilità e conflitto d'interessi ai sensi della L. 412 art. 4 del 30.12.1991. e la l. n. 662 del 1996 e successive modificazioni;**

**PREMESSO CHE**

-la L.R.T. n. 40/2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale" all'art. 17 "Rapporti con il volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale" prevede che *"i rapporti fra le associazioni di volontariato, le cui attività concorrono con le finalità del servizio sanitario regionale siano regolati da apposite convenzioni"*;

- Il Decreto Legislativo n. 117/2017 "Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n.106" precisa all'art.2 "Principi generali" *"il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni..."* ed individua quali Enti del Terzo Settore, le *"organizzazioni del volontariato, le associazioni di promozione sociale....le fondazioni e gli altri enti di carattere"*

*privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria ... ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”;*

- con delibera del D.G. n. 663 del 14/05/2021 è stato approvato il bando d’Avviso di Manifestazione d’Interesse rivolta all’individuazione di soggetti del terzo settore con i quali sottoscrivere accordo contrattuale per una collaborazione integrativa ai Servizi aziendali di assistenza Cure Palliative nei confronti di malati affetti da patologie croniche in fase avanzata di malattia e che il suddetto Avviso è stato pubblicato dal 20/05/2021 al 04/06/2021 sul sito dell’Azienda Toscana Centro [www.uslcentro.toscana.it](http://www.uslcentro.toscana.it) sezione Bandi-Concorsi-Avvisi;

- che con delibera del D.G. n. del        è stato preso atto dell’esito della Manifestazione d’Interesse con la quale la commissione di valutazione ha ritenuto idonea alla sottoscrizione di accordo contrattuale: FILE – Fondazione di Leniterapia;

- **FILE – Fondazione di Leniterapia (di seguito denominata soggetto contraente) è iscritta al registro del volontariato sezione provinciale di Firenze n. FI-592**

- non sono in corso procedure di revoca;

- la Fondazione opera prevalentemente nel settore ospedaliero e domiciliare svolgendo attività di consulenza, cura, assistenza ed accompagnamento nel momento di fine vita, oltre il lenimento del dolore attraverso medici palliativisti, psicologi ed altro personale adeguatamente formato;

- rilevata la volontà di entrambe le parti di addivenire alla sottoscrizione di una nuova convenzione, alle condizioni definite e riportate nel presente testo;

#### **RICHIAMATI**

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;

- il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D.Lgs 101/18;

- la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n° 179 del 30.01.19 “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### ART. 1 - PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### ART. 2- OGGETTO E TETTO DELLA CONVENZIONE

#### 2.1 Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l'Azienda e FILE – Fondazione di Leniterapia disponibile ad una Collaborazione integrativa ai Servizi aziendali di assistenza Cure Palliative nei confronti di malati affetti da patologie croniche in fase avanzata di malattia.

Ai sensi delle richiamate delibere sopracitate l'Associazione fornisce attività in accordo con le Strutture delle Cure Palliative Aziendali.

Tali attività saranno rese da un team di personale formato da:

- minimo n.1 Medico a n.4 Medici per un totale massimo di ore 80 al mese o 36 settimanali, con formazione specifica documentata in cure palliative per attività domiciliare ed in hospice;
- minimo n.1 Psicologo a n. 5 Psicologi e Psicoterapeuti per un totale massimo di n.30 ore settimanali per assistenza psicologica domiciliare e in hospice al paziente e familiari, attività di supporto al lutto sia al domicilio che in hospice, e per supervisione della equipe multiprofessionale e del servizio infermieristico afferente alle Cure Primarie coinvolto nell'assistenza di pazienti in cure palliative specialistiche domiciliari;
- minimo n.1 Fisioterapista a n.3 Fisioterapisti un totale massimo di n. 20 ore settimanali per miglioramento dell'attività assistenziale in hospice;
- n.1 OSS per un totale massimo n. 30 ore settimanali per miglioramento dell'attività assistenziale ai pazienti a domicilio.

La Fondazione potrà offrire inoltre, attraverso volontari, fino ad un massimo di 30 unità:

- Supporto, attraverso personale volontario adeguatamente formato, delle necessità dei pazienti e dei loro caregivers;
- Contributo per attività ed azioni telematiche finalizzate all'invio di flussi informativi regionali relativi alle cure palliative.

**Le suddette attività saranno svolte dalla Fondazione per l'Azienda a titolo gratuito.**

### **ART. 3 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.Lgs 81/2008**

FILE – Fondazione di Leniterapia dichiara di aver preso conoscenza e di aver informato i propri collaboratori, ai fini dell'applicazione del D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 230/1995 e ss.mm. ed ii, dei rischi presenti e delle misure di prevenzione e protezione da adottare nelle strutture dell'Azienda attraverso il "Documento di informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro nell'Azienda USL Toscana Centro e di prevenzione incidenti per imprese e soggetti esterni" disponibile in formato elettronico sul sito web <http://www.estar.toscana.it/> seguendo il percorso on-line : Home, Fornitori, Prevenzione per i fornitori, Documenti rischi specifici AA.SS. Documenti delle Aziende Sanitarie

FILE – Fondazione di Leniterapia garantisce il rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati, e si impegna a coordinarsi e cooperare con l'Azienda al fine di informarsi reciprocamente su eventuali rischi da interferenza e sulle misure necessarie per eliminarli e ridurli. Le parti si riservano di precisare eventuali specifiche non contemplate nel presente articolo con successivo atto integrativo.

L'Azienda USL Toscana Centro si impegna, qualora richiesto, a mettere a disposizione le proprie strutture competenti per le attività di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed eventualmente di sorveglianza sanitaria specifica.

### **ART. 4 – OBBLIGHI DELLE PARTI**

#### **4.1 Verifiche e controlli**

La verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità è assegnata al Responsabile aziendale della gestione della presente convenzione.

Eventuali osservazioni devono essere comunicate all'Associazione, per iscritto, entro 15 giorni dalla verifica, affinché l'Associazione adotti i necessari provvedimenti in merito.

Al perdurare di situazioni difformi da quanto previsto nella presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'Azienda ha facoltà di recedere dalla convenzione dandone comunicazione scritta all'Associazione, con un preavviso di almeno 30 giorni.

#### **4.2 Coperture assicurative**

FILE – Fondazione di Leniterapia attesta di aver assicurato il personale contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione nonché per la

responsabilità civile verso terzi ex art. 18 D.Lgs del 2 Agosto 2017 n. 117.

FILE – Fondazione di Leniterapia solleva l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente causati nell'effettuazione del servizio e garantisce che il personale volontario sia regolarmente assicurato per responsabilità civile verso terzi e per infortuni e malattie professionali a cura degli stessi o dell'Associazione medesima.

FILE – Fondazione di Leniterapia si impegna a produrre copia delle polizze assicurative.

#### **ART. 5 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

FILE – Fondazione di Leniterapia è tenuta a far osservare a tutti i Volontari e/o professionisti operanti nelle Strutture aziendali i principi contenuti nel codice di Comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 1358 del 16/06/2016. In particolare, l'assenza di cause di incompatibilità del personale eventualmente impiegato, ai sensi L. 662/96 e/o del D.Lvo 165/2001 art. 53, e L.412/91.

#### **ART. 6 – PRIVACY**

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale [www.uslcentro.toscana.it](http://www.uslcentro.toscana.it) alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'*"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679"*,

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato **B.1** al contratto tra Azienda e la Fondazione FILE di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n.179/19).

#### **ART. 7 – DURATA RECESSO E RISOLUZIONE**

La convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione in formato digitale e avrà durata di 24 mesi

Le parti concordano che la presente convenzione è rinnovabile per un periodo ulteriore di 12 mesi previo scambio di accordo scritto fra le parti.

Le parti concordano inoltre che, nelle more della sottoscrizione della convenzione, sono fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi che sono regolati dalle norme previste dalla presente convenzione.

La Fondazione può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di impossibilità ad eseguirla qualora si manifestino condizioni non previste che comportino eccessiva onerosità delle prestazioni o per il verificarsi di eventi straordinari con un preavviso, salvo causa di forza maggiore, di giorni 90 mediante PEC.

L'Azienda può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente convenzione e/o di gravi inadempienze nell'erogazione del servizio. In questi casi l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse nei tempi e con le modalità di cui all'art. 14 del presente atto. Decorso inutilmente il termine fissato, l'Azienda ha facoltà di risolvere la convenzione.

L'Azienda può recedere dalla convenzione (art. 1373, comma 2, C.C.) per motivate esigenze di pubblico interesse o in caso di specifiche disposizioni normative o regolamentari che modifichino l'attuale assetto organizzativo. La volontà di recesso dovrà essere comunicata all'Associazione con almeno 90 giorni di anticipo mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) o raccomanda a/r. In tali casi nessun indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell'Azienda.

#### **ART. 8 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti per l'iscrizione al Registro regionale del volontariato ex L.R.T. 28/93
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 5 addebitabile a responsabilità dell'Associazione;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

#### **ART. 9 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO**

La presente convenzione, che consta di n ... pagine e dell'Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016, verrà registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione saranno a totale carico del richiedente.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 c.4 e 5

D. Lgs n. 117/2017.

#### **ART. 10 – FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE**

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice civile e le leggi vigenti in materia.

#### **ART. 11 – RESPONSABILILI**

Vengono individuati:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge n.241/90 nella figura del Direttore della SOC Affari Generali;

- Responsabili Gestionali della Convenzione nella figura del:

- Direttore f.f. UFC Coordinamento Aziendale Cure Palliative – Dr.ssa Sabrina Pientini;
- Direttore UFS Cure Palliative Firenze Empoli – Dr.ssa Cinzia Casini;

b) per la Fondazione

- il Responsabile della Convenzione nella figura del Presidente Sig.ra Livia Sanminiatielli Branca

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze,     /     /

**per l'Azienda USL Toscana Centro**

**per la Fondazione**

Il Direttore S.O.C. Affari Generali

*Dott. ssa Lucia Carlini*

\_\_\_\_\_

Il Presidente

*Sig.ra Livia Sanminiatielli Branca*

\_\_\_\_\_